

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1258)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BANFI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e ALBERTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1970

Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 28 luglio 1967, n. 669, si è provveduto ad estendere a favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto delle altre confessioni religiose l'assicurazione contro le malattie, affidando all'Istituto nazionale assicurazioni malattie (INAM) la cura di provvedervi secondo le modalità stabilite dalla legge medesima. Detta legge, per ovvio criterio analogico, fa più volte riferimento diretto alle norme della legge 5 luglio 1961, n. 579 (per i sacerdoti cattolici), e 5 luglio 1961, n. 580 (per i ministri di culto delle altre confessioni religiose), provvedimenti questi con i quali furono istituiti presso l'INPS fondi speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia a favore dei predetti ministri di culto.

Al momento dell'approvazione di detta legge n. 669 del 1967 da parte della Camera, il Governo accettò l'ordine del giorno con cui le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, « rilevata l'esigenza di coordinare l'applicazione del provvedimento per quanto concerne i ministri di culto diversi dalla religione catto-

lica con le norme di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 580, impegnano il Governo affinché per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica si provveda all'applicazione del presente disegno di legge, previa intese con la rappresentanza delle confessioni interessate ».

Detto ordine del giorno si rese necessario perchè, per mere ragioni di urgenza, non potè essere inserito nella predetta legge numero 669 del 1967 un emendamento a suo tempo presentato, mirante ad integrare il disegno di legge in parola con un esplicito richiamo all'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580, il quale recita: « Con decreti del Ministro dell'interno, previa intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso »; e ciò allo scopo di estendere, per ovvie ragioni di opportunità e di garanzia e nel pieno rispetto del principio costituzionale che presiede alla disciplina dei rapporti correnti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cat-

tolica, anche alle norme sull'assicurazione contro le malattie il medesimo criterio procedurale che aveva presieduto l'applicazione delle norme sulle assicurazioni di invalidità e vecchiaia dettate a favore dei ministri di culto medesimi.

Con il presente disegno di legge si mira a colmare la predetta lacuna. Stante la diversa configurazione delle predette confessioni religiose e la necessità di meglio coordinare il provvedimento di legge con opportune modalità applicative in rapporto alla situazione concreta in cui si trovano i ministri di culto di ciascuna confessione, si provvede con il presente disegno di legge ad integrare la legge n. 669 del 1967, secondo le linee indicate nel voto formulato dalla Camera ed accettato dal Governo. In tal modo le procedure predette, peraltro già iniziate nelle fasi preliminari in via di fatto, troveranno la loro legittimazione in apposita norma e potrà darsi piena e regolare applicazione alla legge per il momento rima-

sta in sospenso per il settore specifico dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica.

L'articolo unico in cui si concreta il presente disegno di legge estende il medesimo dispositivo già in atto nel settore delle assicurazioni invalidità e vecchiaia al settore delle assicurazioni contro le malattie, riproducendo il testo della norma a suo tempo proposta e sul merito della quale sia il Ministero dell'interno, sia il Ministero del lavoro avevano già espresso avviso favorevole.

Il presente disegno di legge fu già esaminato ed approvato nella passata legislatura dalle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> della Camera dei deputati in sede deliberante nella seduta dell'8 marzo 1968, ma il provvedimento non pervenne al Senato in tempo utile perchè potesse essere esaminato ed approvato prima della chiusura della legislatura.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede seguendo le modalità indicate nell'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580.